



**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott. Luigi GILI	Consigliere
Dott. Mario ALÌ	Consigliere
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa Alessandra CUCUZZA	Referendario relatore

Nell'adunanza del 22 novembre 2018

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;


Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 6/SEZAUT/2017/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2016 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;



Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2016, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Briaglia (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;


Udito il relatore, dott.ssa Alessandra Cucuzza;

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza



con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Rilevato

che dall'esame del questionario relativo al bilancio consuntivo 2016, redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di Briaglia (CN) sono emerse le seguenti criticità:

1. Equilibrio economico-finanziario:

nell'esercizio 2016 è stato applicato un avanzo di amministrazione vincolato di 80.376 euro per spese in conto capitale. L'Ente è stato invitato a precisare la natura del vincolo, le modalità e lo stato di attuazione dell'impiego di tale importo.


2. Risultato della gestione di competenza:

i dati riportati nella Relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consigliare sul rendiconto 2016 evidenziano un risultato della gestione di competenza per l'esercizio 2016 non univoco. L'Ente è stato invitato a fornire chiarimenti in merito evidenziando altresì la situazione della gestione di competenza relativa all'esercizio 2017 e la situazione della cassa e delle eventuali anticipazioni di tesoreria al 31.12.2017.

che con nota del 19 luglio 2018, l'Ente riferiva che:

1. L'avanzo vincolato è stato determinato dal residuo di un mutuo contratto nell'esercizio 2012 con la Cassa Depositi e Prestiti per lavori di manutenzione straordinaria del Palazzo Comunale. Tale avanzo è stato applicato in corso di esercizio 2016 per la realizzazione di lavori di riqualificazione della Piazza;
2. I dati relativi alla gestione di competenza sono stati riportati in modo errato a causa di errore materiale nella compilazione della Relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consigliare del rendiconto 2016.

Per quanto riguarda la situazione della cassa si evidenzia un lieve ritardo nella chiusura della anticipazione di tesoreria relativa all'esercizio 2017 dovuta ad una dilazione nel riversamento della 2^a rata IMU 2017 da parte della Banca d'Italia a causa delle festività di fine anno.



CONSIDERATO

alla luce di quanto precede, tenuto conto dell'esame degli elementi istruttori forniti dall'Ente, di non procedere ad ulteriore attività istruttoria in relazione al predetto rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016;

che non sono emerse irregolarità per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, in base alle risultanze del questionario predisposto dall'organo di revisione:

- 1) rileva che dalla documentazione acquisita agli atti in sede di verifica del rendiconto di gestione 2016 del predetto Comune è in linea con i vincoli di finanza pubblica attualmente vigenti;
- 2) dispone di non procedere ad ulteriore attività istruttoria in relazione al predetto rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, invitando al contempo l'ente, in chiave prospettica, a continuare ad assicurare una corretta gestione di cassa, curando la celere riscossione dei residui e facendo ricorso all'anticipazione di tesoreria solo in via eccezionale, per far fronte a momentanei problemi di liquidità (in quanto ne derivano oneri finanziari per il pagamento degli interessi passivi), al verificarsi di situazioni straordinarie e imprevedibili.

DISPONE

Che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale per le valutazioni e determinazioni di competenza;

Che la stessa deliberazione sia trasmessa all'Organo di revisione dell'ente.

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018.

Il Relatore

dott.ssa Alessandra Cucuzza

Il Presidente

dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositata in Segreteria il 23 NOV. 2018
Il Direttore della Segreteria

Nicola Mendoza

